

La Consulta respinge le questioni sollevate avverso il meccanismo del superamento del dissenso per il caso della mancata intesa sulle autorizzazioni di infrastrutture strategiche nel settore energetico; un punto importante in tema di conferenza di servizi, nelle more della nuova disciplina, attuativa della c.d. legge Madia.

[Corte cost. 16 giugno 2016, n. 142 – Pres. Grossi, Est. Lattanzi](#)

1. Infrastrutture strategiche – settore energetico – competenza statale – estensione - disciplina – questioni di legittimità costituzionale – infondatezza

2. Infrastrutture strategiche – settore energetico – dissenso – disciplina – questioni di legittimità costituzionale – infondatezza

1. Va respinta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, lettera a), della legge n. 190 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalità, nella parte in cui estende i casi nei quali compete allo Stato, d'intesa con la Regione interessata, rilasciare le autorizzazioni per le infrastrutture e agli insediamenti strategici nel settore petrolifero, in specie alle opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione.

2. Va respinta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, lettera b), della legge n. 190 del 2014, limitatamente al rinvio all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 promossa in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa sull'autorizzazione, l'applicazione dell'art. 1 comma 8-bis L. 23 agosto 2004 n. 239 ed il richiamo al meccanismo procedimentale di cui all'art. 14 quater comma 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 (1).

(1) In tema di conferenza di servizi cfr. Corte Cost. 21 gennaio 2016, n. 7, e 11 luglio 2012, n. 179 in Foro amm. CDS 2012, 10, 2476 e in Guida al diritto 2012, 36, 92 con nota di Ponte.

La Corte costituzionale respinge le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune regioni, in specie avverso il meccanismo di superamento del dissenso in caso di autorizzazione per infrastrutture strategiche nel campo dell'energia.

In particolare la Consulta, nel respingere le critiche alla costituzionalità della disciplina in oggetto, ha richiamato la propria giurisprudenza in tema di conferenza di servizi. In proposito, il precedente testo dell'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è stato oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale con la sentenza n. 179 del 2012 in quanto permetteva allo Stato di superare il mancato raggiungimento di un'intesa con la Regione, nell'ambito della conferenza di servizi, alla sola condizione che fossero trascorsi trenta giorni e che alla delibera del Consiglio dei ministri partecipasse il Presidente della Regione interessata.

La disposizione è stata poi riformulata, da ultimo con l'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 c.d. d.l. sblocca Italia) e prevede che il motivato dissenso regionale comporti l'indizione di una riunione che può articolarsi lungo tre fasi. Nella prima, che si avvia entro 30 giorni dalla rimessione della questione al Consiglio dei ministri, le parti formulano specifiche indicazioni per raggiungere l'intesa e vengono motivate le ragioni del contrasto. Entro i successivi 30 giorni è indetta una seconda riunione «per concordare interventi di mediazione», ed è infine previsto un termine conclusivo di 30 giorni per svolgere ulteriori trattative «finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso». Solo in seguito, ove l'intesa non sia raggiunta, il Consiglio dei ministri delibera con la partecipazione del Presidente della Regione interessata.

Il meccanismo così descritto, secondo la Corte (che richiama al riguardo numerosi propri precedenti: nn. 1 del 2016, 179 del 2012, n. 33 del 2011, n. 121 del 2010, n. 24 del 2007 e n. 339 del 2005) individua idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze.

In tale contesto le forme di gestione delle trattative finalizzate all'intesa, disciplinate dall'art. 14-quater, comma 3 cit. in tema di conferenza di servizi, si rivelano secondo la Corte soddisfacenti anche per le ipotesi in cui la Costituzione impone il raggiungimento di un'intesa "forte" tra Stato e Regioni.

Tali considerazioni potranno risultare rilevanti anche nel prossimo esame della disciplina in materia di conferenza di servizi e di superamento del dissenso di una della p.a. coinvolte che, in attuazione della legge Madia, è in via di pubblicazione dopo l'acquisizione dei previsti pareri e l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.